



Bruxelles, 28.11.2018
COM(2018) 792 final

2018/0407 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia in merito alla proroga del mandato del direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia in merito alla proroga del mandato del direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

L'attuale direttore, sig. Janez Kopac, è stato nominato per la prima volta nel 2012. Il suo mandato è stato rinnovato nel 2015 e scadrà il 30 novembre 2018.

A norma degli articoli 69 e 88 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, il direttore del segretariato è nominato dal Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia a maggioranza semplice. La Commissione ha il diritto esclusivo di proporre il direttore.

2. POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE

Vi sono numerose ragioni a favore di un terzo mandato del sig. Janez Kopac alla direzione del segretariato.

In primo luogo occorre assicurare la continuità del processo della Comunità dell'energia. Il percorso del sig. Kopac è stato ottimo nella gestione degli aspetti fondamentali della Comunità dell'energia; tra questi, in particolare, la riforma del trattato della Comunità dell'energia, ove occorre provvedere all'attuazione dell'acquis e svolgere un ruolo centrale nel processo di riforme dei mercati dell'energia nelle parti contraenti della Comunità dell'energia.

In secondo luogo il sig. Kopac gestisce il proprio portafoglio in modo proattivo e costruttivo: tiene sempre a mente, nell'espletamento delle sue funzioni, gli obiettivi del trattato istitutivo della Comunità dell'energia, anche nell'impegno professionale che mette nel cercare di allineare le rispettive legislazioni delle parti contraenti della Comunità dell'energia ai principi fondamentali del diritto dell'Unione. Ha inoltre istituito e mantenuto l'integrità istituzionale del segretariato della Comunità dell'energia grazie alla professionalità e qualità del suo personale.

Infine, in numerose occasioni il sig. Kopac ha dato prova d'indipendenza nell'esecuzione dei suoi compiti. In quanto cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, il sig. Kopac assicurerebbe equilibrio nel processo decisionale e imparzialità nella Comunità dell'energia.

La posizione da assumere a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale consisterebbe nell'approvare il progetto di decisione.

3. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

3.1. Base giuridica procedurale

3.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

3.2. Base giuridica sostanziale

3.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

3.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'energia. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194 del TFUE.

3.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 194 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia in merito alla proroga del mandato del direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia (di seguito, "il trattato"), in particolare gli articoli 69 e 88,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dell'energia è stato concluso dall'Unione con decisione 2006/500/CE del Consiglio del 29 maggio 2006¹ ed è entrato in vigore il 1° luglio 2006.
- (2) A norma degli articoli 69 e 88 del trattato della Comunità dell'energia, il direttore del segretariato della Comunità dell'energia è nominato con atto procedurale del Consiglio ministeriale su proposta della Commissione europea.
- (3) La Comunità dell'energia ha avviato un processo di riforme, tra cui una serie di nuove proposte legislative che richiedono il ruolo attivo del segretariato.
- (4) L'efficacia, l'efficienza e l'indipendenza di cui ha dato prova il sig. Janez Kopac nella gestione del segretariato ne dimostrano le capacità in tale funzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione da assumere a nome dell'Unione consiste nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale che figura in allegato alla presente decisione.

¹ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*